REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Michele Ancona Presidente
dott. Vittorio Gaeta Consigliere rel.
dott.ssa Emma Manzionna Consigliere

ha pronunziato nel procedimento n. 505/19 R.G. la seguente

SENTENZA

sulla sentenza nr. 1795/18 del Tribunale di Trani del 15-17.9.2018, proposto da:

Parte_1 (avv. [redacted] e [redacted]

APPELLANTE

nei confronti di

CP_1 (avv. [redacted]

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 13. 8.2014, la signora *Parte_1* (n. [redacted] convenne in giudizio l *CP_1* , esponendo che l'8.7.2013 si era sottoposta a intervento chirurgico per "*secondo dito a martello del piede destro con alluce valgo*" presso il [redacted] di [redacted] dal quale erano derivati un'infezione nosocomiale e una guarigione ritardata, con postumi, e chiese il risarcimento del danno subito.

Si costituì l *Cont* opponendosi alla domanda.

Assunte testimonianze, espletata CTU, con la sentenza in epigrafe il giudice adito rigettò la domanda, ritenendo non provato il nesso di causalità tra il ricovero e l'infezione.

Parte_1 propose tempestivo appello, chiedendo accogliersi la domanda respinta dal Tribunale.

L'*Cont* si costituì, chiedendo il rigetto dell'appello.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Con ordinanza 23.6.2021, altra sezione di questa Corte dispose il rinnovo della CTU e per ragioni tabellari trasferì la causa a questa sezione.

Espletata CTU dai dott. *Persona_1* e *Persona_2*, le parti hanno precisato le conclusioni in trattazione scritta e depositato memorie finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte farà riferimento alle risultanze della CTU espletata in questo grado, sul cui contenuto si è incentrato il contraddittorio finale tra le parti.

Pur avendo ritenuto corretta l'esecuzione dell'intervento chirurgico, i dott. *Per_1* e *Per_2* hanno evidenziato che l'infezione da *Staphylococcus Lugdunensis* al piede di *Parte_1* insorse nei successivi trenta giorni e, secondo il criterio del "più probabile che non", fu contratta presso il [redacted] di [redacted] "*per manovre critiche nell'asepsi dello strumento, della disinfezione del personale o dell'ammalata o per altre manovre erronee nelle fasi preoperatoria, intraoperatoria e/o post-operatoria*". Nell'escludere la riconducibilità al chirurgo di eventuali difetti di sterilizzazione della sala operatoria e dei ferri, i CTU hanno quantificato il danno alla persona in 9 giorni di invalidità temporanea totale (ITT), 80 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 % (ITP) e danno biologico permanente di 0,5-1 % per la cicatrice di cm. 1 nello spazio interdigitale del secondo dito del piede destro sulla superficie plantare.

Tali conclusioni hanno confermato a fronte delle osservazioni dei C.T. dell *CP_1*, i quali hanno evidenziato che lo *Staphylococcus Lugdunensis* è fisiologicamente presente nel 30-50 % dei pazienti, mentre le infezioni nosocomiali di regola presentano multiresistenza agli antibiotici, a differenza di quella di [redacted]

La Corte premette che, confermando la precedente costante giurisprudenza, Cass. 5490/23 ha affermato che "*in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-131

dell'infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato".

Nella specie, la diretta consecuzione temporale tra ricovero e infezione, unitamente all'assenza di spiegazioni alternative, inducono a ritenere il nesso eziologico tra i due fenomeni, mentre deve escludersi che l'*Cont* abbia fornito la prova positiva dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile prevista dall'art. 1218 c.c.

La non multiresistenza agli antibiotici dello *Staphylococcus Lugdunensis*, infatti, fa venir meno un tipico indizio dell'origine nosocomiale, ma non basta di per sé a escluderla.

La Corte peraltro esclude che, per la sua modestia e per la localizzazione in un punto del corpo ben poco visibile, la cicatrice riscontrata dai CTU possa integrare un danno biologico permanente, anche sotto il profilo solo estetico. Neppure vi è alcun indizio di un apprezzabile danno morale

Vanno quindi liquidati, alla stregua delle tabelle milanesi del 2021, i seguenti importi già rivalutati: € 891,00 per 9 giorni di ITT e € 3.960,00 per 80 giorni di ITP al 50 %. Sul totale di € 4.851,00, devalutato a € 4.097,13 al fatto, spettano interessi come da dispositivo.

Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo in proporzione alla somma liquidata, seguono la soccombenza.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-131

P.Q.M.

la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello avverso la sentenza nr. 1795/18 del Tribunale di Trani del 15-17.9.2018, proposto da *Parte_1* nei confronti dell *CP_1*, e in riforma della predetta sentenza, così provvede:

1) accoglie l'appello e per l'effetto condanna l' *CP_1* a pagare a *Parte_1* € 4.851,00 oltre a interessi legali maturati su € 4.097,13 dall'8.7.2013 - e sulla stessa somma via via rivalutata annualmente - al saldo, nonché a pagare le spese delle CTU espletate nei due gradi di giudizio;

2) condanna l *CP_1* a rifondere a *Parte_1* le spese processuali del giudizio, che distrae al difensore e liquida per il primo grado in € 3.200,00 per compensi e € 264,00 per esborsi oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15%, e per l'appello in € 4.300,00 per compensi e € 373,00 per esborsi oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15%.

Così deciso nella C.d.C. telematica del 15.3.2023

Il Consigliere est. Il Presidente

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-131